

DIPARTIMENTO
DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Segretario Amministrativo

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 della fornitura di colonne per hplc

Alla Ditta
FISHER SCIENTIFIC SAS

TD MEPA: 5356528
CIG: B718491B61
CUP: J53D23009030006

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Pubblicato il
3 giugno 2025

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa";

ATTESO che il Bando è collegato alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del PNRR ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Perugia ha partecipato al Bando con la presentazione di un progetto dal titolo "Oxalate metabolism and hyperoxaluria: from genetic predisposition and biochemical analyses to the development of new treatment strategies" CODICE PROGETTO 2022J7CKMJ, CUP: J53D23009030006, risultato tra i progetti ammissibili a finanziamento;

VISTO il D.D. n. 947 del 26 giugno 2023 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria dei progetti per il Settore LS1;

VISTO il - D. D. n. 1017 del 07 luglio 2023 con il quale il MUR ha approvato l'ammissione al finanziamento dei progetti per il Settore LS1, tra i quali è ricompreso anche il PROGETTO "Oxalate metabolism and hyperoxaluria: from genetic predisposition and biochemical analyses to the development of new treatment strategies" CODICE PROGETTO 2022J7CKMJ, PJ PRIN_2022_CELLINI con CUP: J53D23009030006 finanziato dall'unione europea Missione: 4 Componente: 2 Investimento: n 1.1 "Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 - Bando PRIN 2022 PNRR", Next Generation EU-PNRR M4C2 -Investimento 1.1 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN),Bando Prin 2022 - Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022, prevedendo per l'unità di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di Perugia un contributo per il finanziamento della ricerca un importo complessivo di € 81.097 (di cui quota di Cofinanziamento 8.953, Contributo MUR 72.144);

ACCERTATA la necessità, nell'ambito del progetto di cui sopra, di procedere ad acquisire la fornitura di colonne per hplc perché necessaria per soddisfare l'esigenza del laboratorio di Biochimica - responsabile del progetto Prof.ssa Barbara Cellini;



FATTO PRESENTE che il presente affidamento (CPV 33793000-5) ha un valore presuntivamente pari a € 1200,00 IVA esclusa;

ACCERTATO che tale acquisto è direttamente e univocamente collegato agli obiettivi e ai target delle milestone di progetto e indispensabile al conseguimento degli stessi e rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato;

DATO ATTO che nel presente affidamento sono previste e rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite servizi informativi;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

ACCERTATO che l'affidamento rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85, che definisce gli obiettivi ambientali, nonché della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" *[verificare se l'acquisto rientra tra quelle attività per le quali è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale prima di poter essere classificata come sostenibile, secondo le indicazioni della tassonomia dell'UE delle attività sostenibili. A tal fine si richiama quanto contenuto all'interno della circolare e Circolare MEF del 30/12/2021 n. 32 del 13 ottobre 2022, n. 33 contenente un aggiornamento della guida operativa per il rispetto del non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)]*;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal citato Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

RICHIAMATO il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", emanato

ACCERTATO che l'affidamento rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85, che definisce gli obiettivi ambientali, nonché della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul in attuazione dell'art. 47, comma 8 del Decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTO in particolare l'articolo 5 del citato DPCM relativo all'obbligo di assicurare l'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e dell'art. 6 delle citate Linee guida del 7 dicembre 2021, di derogare al suddetto obbligo in considerazione del fatto che, trattandosi di mera fornitura di beni a catalogo, per l'esecuzione del contratto non occorra alcuna specifica assunzione;



RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO, in particolare l’art. 225, comma 8 del Codice sopra richiamato che prevede, anche dopo il 1° luglio 2023, l’applicazione del D.L. n. 77/2021 e del D.L. n. 13/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, che siano finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

VISTI, altresì:

- l’art. 8, comma 5 del D.L. n. 215/2023;
- l’art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e ss. mm. e ii;

RICHIAMATO, in particolare l’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell’IVA, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RICORDATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, non si applicano alle università statali per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

- a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RICORDATO che il D.Lgs. 36/2023 prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici;



FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RILEVATO che per la fornitura di cui trattasi è stato individuato, a seguito di indagine di mercato, quale soggetto affidatario il seguente operatore economico FISHER SCIENTIFIC SAS - PARC D'INNOVATION BVD SE'BASTIEN FRANCIA EE 00000 - CF 08948430965;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

FATTO PRESENTE che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023

DATO ATTO, pertanto, che in data 15-05-2025 è stata richiesta una offerta tramite TD MEPA 5356528, all'operatore economico FISHER SCIENTIFIC SAS - PARC D'INNOVATION BVD SE'BASTIEN FRANCIA EE 00000 - CF 08948430965, in grado di fornire i prodotti aventi le caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura, e che in data 20-05-2025 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per i beni di cui trattasi per un importo complessivo di euro 546,24 IVA esclusa;

VISTA l'apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché ha presentato le ulteriori dichiarazioni inerenti:

- al numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta
- all'impegno a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021
- all'assolvimento dell'obbligo della L. 68/99
- ai dati identificativi del titolare effettivo
- alle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice dell'affidatario e del titolare effettivo;

CONSIDERATO CHE in quanto operatore economico che occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, l'operatore dichiara di non essere tenuto al rispetto di quanto prescritto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

CONSIDERATO inoltre che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, co. 5, lett. i), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in quanto non è tenuto alla disciplina di cui alla L. 68/1999 avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

CONSTATATO che, in conformità alle verifiche condotte, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti richiesti specificatamente negli acquisti PNRR/PNC, accertati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);

DATO ATTO che è stata verificata anche la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs.



36/2023, stante la relativa esiguità dell'importo e l'esecuzione quasi immediata della prestazione stessa;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e che, in ossequio a tale norma, l'operatore economico ha rilasciato la relativa comunicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici e gli obblighi di pubblicazione;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla FISHER SCIENTIFIC SAS - PARC D'INNOVATION BVD SE'BASTIEN FRANCIA EE 00000 - CF 08948430965, la fornitura di colonne per hplc, per l'importo di euro 546,24;
- 2) di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 666,41 e Iva 22% inclusa, graverà sulla voce colonne per hplc UA.PG.DMCH "PRIN_2022_CELLINI" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Perugia, 3 giugno 2025

Il Segretario Amministrativo
Dott. Mario Guidetti